

COMUNE DI MONTE SAN MARTINO

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

C.D.C. 43 032

DELIBERAZIONE NUMERO 21 DEL 02-10-20

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONI FRA I COMUNI DI SANT'ANGELO IN PONTANO, GUALDO, PENNA SAN GIOVANNI E MONTE SAN MARTINO, E FRA I COMUNI STESSI E IL COSMARI S.R.L., PER LA GESTIONE DELLA NUOVA ISOLA ECOLOGICA.

L'anno duemilaventi il giorno due del mese di ottobre, alle ore 21:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

=====

POMPEI MATTEO	P	MARZIALETTI VALERIA	P
GHEZZI VALERIANO	P	FURIANI MICHELE	P
CARASSAI VALENTINA	P	ANSELMI MASSIMILIANO	P
ABBATI PIER-NICOLA	P	ANSELMI GABRIELE	P
ANSELMI GIOVANNI	P	ANSELMI RAFFAELE	P
MECOZZI GIANNA	A		

=====

Assegnati n.[11] In carica n.[10] Assenti n.[1] Presenti n.[10]
Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig. ERCOLI PASQUALE
Assume la presidenza il Sig. POMPEI MATTEO
SINDACO
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

Il Sindaco riferisce ai Signori Consiglieri i contenuti del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

-che con D.M. del 08/04/2008, modificato dal D.M. del 13.05.2009, recante la disciplina dei centri di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, come previsto dall'articolo 183 comma 1 lettera cc) del d.lgs. 152/2006, sono stati definiti tutti i requisiti tecnico-gestionali di tali centri (Isole ecologiche) stabilendo come termine ultimo per l'adeguamento alle nuove norme degli stessi il 18.01.2010, pena di chiusura;

-che il Comune di Sant'Angelo in Pontano, in alternativa alla messa a norma della propria struttura sita in Contrada da Pianello, ha valutato la possibilità di intraprendere con i Comuni limitrofi di Gualdo, Penna San Giovanni e Monte San Martino, un percorso condiviso per la costruzione di una nuova isola ecologica intercomunale che potesse migliorare il servizio offerto e diminuirne i costi di gestione, con la possibilità di accedere a contributi a fondo perduto per il finanziamento della stessa;

-che i quattro Comuni hanno approvato il progetto definitivo dell'opera di realizzazione di un Centro intercomunale di raccolta rifiuti in località Passo Sant'Angelo, con le seguenti deliberazioni di Giunta comunale:

- Comune di Sant'Angelo in Pontano: n. 84 del 5/11/2015;
- Comune di Gualdo: n. 70 del 27/10/2015;
- Comune di Monte San Martino: n. 69 del 23/10/2015;
- Comune di Penna San Giovanni: n. 58 del 4/11/2015;

CONSIDERATO:

- che la struttura è stata pressoché ultimata, e pertanto si rende necessario procedere ad individuare le modalità di gestione operativa della stessa;
- che occorre formalizzare gli impegni da assumere per la gestione operativa del centro di raccolta fra i quattro Comuni, tramite apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. n. 267/2000,, secondo l'allegato schema che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- che la suddetta convenzione prevede che l'Ente Capofila assuma l'intestazione delle varie utenze, mentre in questa prima fase di avvio del centro intercomunale di raccolta rifiuti, nelle more di verificare in futuro la volontà e la possibilità di trovare congiuntamente forme diverse di gestione, i Comuni di Sant'Angelo in Pontano, Gualdo, Penna San Giovanni e Monte San Martino, hanno concordemente convenuto di affidare la gestione operativa della struttura e la manutenzione ordinaria della stessa, con tutte le incombenze e responsabilità stabilite dalla norma, direttamente alla società COSMARI, previa sottoscrizione di apposita convenzione da sottoscrivere congiuntamente, con decorrenza dalla firma della suddetta convenzione e fino al **31/12/2023**;
- che in questa fase sono inoltre stabilite le percentuali di partecipazione di ciascun Comune per tutte le spese necessarie alla gestione e manutenzione straordinaria della struttura, oltre allo smaltimento dei rifiuti (in base alla popolazione residente nei quattro comuni al 30.06.2020), percentuali che risultano essere le seguenti:
 - o SANT'ANGELO IN PONTANO (ab. 1.319) 34,96 %
 - o GUALDO (ab. 748) 19,82 %
 - o PENNA SAN GIOVANNI (ab. 999) 26,48 %

- MONTE SAN MARTINO (ab. 707) 18,74 %

VISTI, a tale scopo, i seguenti schemi di convenzione, negli Allegati “A” e “B”:

-convenzione fra i Comuni di Sant’Angelo in Pontano, Gualdo, Penna San Giovanni e Monte San Martino, finalizzata alla gestione del Centro intercomunale di raccolta differenziata dei rifiuti in località Passo Sant’Angelo del Comune di Sant’Angelo in Pontano (**Allegato A**)

- convenzione fra i Comuni di Sant’Angelo in Pontano, Gualdo, Penna San Giovanni e Monte San Martino, da una parte, e la Società Cosmari Srl, dall’altra, per l’affidamento della gestione del centro raccolta intercomunale sito in località Passo Sant’Angelo del Comune di Sant’Angelo in Pontano (**Allegato B**)

VISTA la propria competenza deliberativa per l’approvazione dell’atto, ai sensi dell’articolo 42, 2^ comma, lettera c), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l’articolo 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per il quale:

1. *Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.*
2. *Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.*
3. *Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.*
4. *Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.*

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, espressi dai Responsabili dei competenti servizi, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

CON 7 voti favorevoli e 3 contrari (Consiglieri di minoranza), su 10 Consiglieri presenti e votanti, espressi dai presenti nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A


1.DI APPROVARE la premessa alla narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2.DI APPROVARE gli schemi di schemi di convenzione da sottoscrivere fra i Comuni di Sant’Angelo in Pontano, Gualdo, Penna San Giovanni e Monte San Martino (**Allegato A**) e, tra questi e il COSMARI S.r.l. (**Allegato .B**), finalizzati alla gestione del nuovo centro intercomunale di raccolta rifiuti in località Passo Sant’Angelo del Comune di Sant’Angelo in Pontano, che assume le funzioni di Ente capofila.

3.DI AUTORIZZARE il Sindaco, nella veste di legale rappresentante, alla sottoscrizione delle suddette convenzioni.

4.DI DEMANDARE ai competenti servizi, tecnici e finanziari, il compimento degli atti di gestione conseguenti.

5.DI DICHIARARE, stante l'urgenza e con la stessa votazione riportata in premessa, resa dai presenti nei modi e forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000.



ALL.A

CONVENZIONE

AI SENSI DELL' ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/8/2000, N. 267

**FINALIZZATA ALLA GESTIONE DEL CENTRO
INTERCOMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI
SITO NEL COMUNE DI SANT'ANGELO IN
PONTANO, LOCALITÀ PASSO SANT'ANGELO**

TRA

**IL COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO,
IL COMUNE DI GUALDO,
IL COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI,
IL COMUNE DI MONTE SAN MARTINO.**

Premesso che:

- con l'entrata in vigore del D.M. 08/04/2008 è stata imposta una disciplina dei criteri costruttivi e gestionali dei centri comunali di raccolta differenziata mediante la realizzazione di isole ecologiche a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- per ottimizzare la fruizione del servizio da parte degli utenti nonché per il reperimento di fondi e la conseguente utilizzazione sia delle risorse economiche che umane e strumentali, è stato raggiunto un accordo tra il Comune di Sant'Angelo in Pontano e i Comuni limitrofi di Gualdo, Penna San Giovanni e Monte San Martino al fine della realizzazione di un centro di raccolta intercomunale di rifiuti da ubicarsi in località Passo Sant'Angelo del Comune di Sant'Angelo in Pontano;
- la struttura è pressoché ultimata e, pertanto, si rende necessario procedere alla individuazione della modalità di gestione operativa della stessa;

In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Sant'Angelo in Pontano n. del, del Comune di Gualdo n. del, del Comune di Penna San Giovanni n. del e del Comune di Monte San Martino n. ... del

Tutto ciò premesso si stabilisce che:

L'anno duemilaventi addì del mese di alle ore presso la sede del Comune di (MC), Piazza/Via n.

TRA

Il Comune di Sant'Angelo in Pontano, rappresentato dal Sindaco Vanda Broglia, domiciliato per la carica in Sant'Angelo in Pontano, Via Roma n. 49;

E

Il Comune di Gualdo, rappresentato dal Sindaco Giovanni Zavaglini domiciliato per la carica in Gualdo, Viale Vittorio Veneto n. 2;

E

Il Comune di Penna San Giovanni, rappresentato dal Sindaco Stefano Burocchi domiciliato per la carica in Penna San Giovanni, Piazza del Municipio;

E

Il Comune di Monte San Martino, rappresentato dal Sindaco Matteo Pompei domiciliato per la carica in Monte San Martino, Piazza XX Settembre, n. 4;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Finalità e contenuto

La presente Convenzione, nell'ambito degli interessi istituzionali dei soggetti sottoscrittori, ha lo scopo di disciplinare le modalità di gestione del nuovo centro intercomunale di raccolta rifiuti sito in località Passo Sant'Angelo nel comune di Sant'Angelo in Pontano a servizio delle utenze dei comuni di Sant'Angelo in Pontano, Gualdo, Penna San Giovanni e Monte San Martino.

Relativamente a tale fase di gestione operativa, il comune di Sant'Angelo in Pontano assume la veste di Ente capofila e di soggetto promotore della presente Convenzione.

Art. 2 Modalità di Gestione

In questa prima fase di avvio del nuovo centro intercomunale di raccolta rifiuti, i Comuni di Sant'Angelo in Pontano, Gualdo, Penna San Giovanni e Monte San Martino sono concordi nell'affidare la gestione direttamente alla società COSMARI Srl, previa approvazione di apposita convenzione da sottoscrivere congiuntamente. Nello specifico, nelle more di verificare in futuro la volontà e la possibilità di trovare congiuntamente forme diverse di gestione, alla COSMARI Srl verrà affidata la conduzione operativa della struttura e la manutenzione ordinaria della stessa, nel caso in cui quest'ultima può essere effettuata dal personale di presidio senza il ricorso a ditte esterne, con tutte le incombenze e responsabilità stabilite dalla norma, rimanendo in carico ai Comuni solamente la manutenzione straordinaria, la fornitura ed i consumi di energia elettrica ed acqua, lo smaltimento dei fanghi della fossa settica.

Art. 3 Obbligazioni e adempimenti

Il Comune di Sant'Angelo in Pontano, in qualità di Ente capofila, provvederà alla manutenzione straordinaria del centro di raccolta, renderà ogni sei mesi ai comuni di Gualdo, Penna San Giovanni e Monte San Martino tutte le spese sostenute per gli adempimenti di competenza sopra indicati e provvederà al riparto delle spese in percentuale in base alla popolazione residente alla data del 30.06.2020, (da aggiornare ogni 3 (tre) anni), come di seguito indicata:

○ SANT'ANGELO IN PONTANO (ab. 1.319)	34,96 %
○ GUALDO (ab. 748)	19,82 %
○ PENNA SAN GIOVANNI (ab. 999)	26,48 %
○ MONTE SAN MARTINO (ab. 707)	18,74 %

A seguito della comunicazione di cui sopra i comuni di Gualdo, Penna San Giovanni e Monte San Martino provvederanno entro 30 giorni al versamento dell'importo da ciascuno dovuto a conguaglio, secondo le percentuali di ripartizione suddette, al fine di ripristinare il fondo cassa per le spese di gestione tenuto presso il Comune capofila.

Le spese per lo smaltimento ed il trasporto dei rifiuti e per la gestione operativa della struttura da parte del Consorzio, saranno a carico di ciascun comune. La società Cosmari provvederà a fatturare a cadenza mensile direttamente a ciascun comune secondo la ripartizione percentuale sopra indicata.

Al fine dell'avvio della gestione del centro di raccolta, i Comuni di Sant'Angelo in Pontano, Gualdo, Penna San Giovanni e Monte San Martino, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, costituiranno un fondo cassa comune per un importo di €. 4.000,00 da dividere pro quota in base alle percentuali suddette. Tale fondo cassa sarà tenuto dal comune capofila.

Art. 4 Responsabile del procedimento

Il comune di Sant'Angelo in Pontano, in qualità di Ente capofila della fase operativa, quale soggetto promotore della presente Convenzione, individua la competenza relativa alla gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie della struttura e a tenere i rapporti con la società Cosmari nell'Ufficio tecnico comunale ed affida le funzioni di Responsabile del Procedimento al Geom. Di Luca Sidozzi Fabio.

Art. 5 Effetti giuridici della Convenzione

I soggetti che stipulano la presente Convenzione hanno l'obbligo di rispettarla in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino o ostacolino la Convenzione stessa o che contrastino con essa.

I soggetti pubblici che stipulano la presente Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 267 del 2000 sono tenuti a porre in essere gli atti applicativi ed attuativi della Convenzione stessa, attesa l'efficacia di legge per le parti della medesima.

Art. 6 Modifiche della Convenzione

La presente Convenzione può essere modificata con il consenso unanime dei soggetti che la stipulano, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipulazione ed approvazione.

Eventuali modifiche alla presente Convenzione che non incidano in modo significativo sul contenuto generale approvato sono valutate con determinazione dei Responsabili degli Uffici tecnici dei rispettivi quattro Comuni.

Art. 7 Vigilanza e Controversie

Per ogni e qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'esecuzione e/o alla interpretazione della presente convenzione, viene espressamente esclusa la competenza arbitrale. La competenza viene individuata nel Foro di Macerata.

Art. 8 Durata della Convenzione

La durata della presente Convenzione è stabilita in 99 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa.

La presente Convenzione è costituita da n. ____ pagine dattiloscritte e verrà trasmessa in copia conforme a ciascun soggetto firmatario.

Il legale rappresentante del Comune di Sant'Angelo in Pontano
.....

Il legale rappresentante del Comune di Gualdo
.....

Il legale rappresentante del Comune di Penna San Giovanni
.....

Il legale rappresentante del Comune di Monte San Martino
.....

ALL.B

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SANT'ANGELO IN PONTANO, GUALDO, PENNA SAN GIOVANNI E MONTE SAN MARTINO E LA SOCIETÀ COSMARI SRL PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE SITO IN COMUNE DI SANTANGELO IN PONTANO, LOCALITÀ PASSO SANT'ANGELO.

Tra

- La società Cosmari srl, con sede in Tolentino, cod. fiscale 80010900431 e partita IVA 00899570436 in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Graziano Ciurlanti;

e

- Il comune di Sant'Angelo in Pontano, con sede legale in Sant'Angelo in Pontano, Via Roma n. 49, Codice fiscale 83002690432 e partita IVA 00292860434, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Vanda Broglia;

e

- Il comune di Penna San Giovanni, con sede legale in Penna San Giovanni, Piazza del Municipio, Codice fiscale 83002570436 e partita IVA 00269660437, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Stefano Burocchi;

e

- Il comune di Monte San Martino, con sede legale in Monte San Martino, Piazza XX Settembre, n. 4, Codice fiscale 83002470439 e partita IVA 00269700431, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Matteo Pompei;

e

- Il comune di Gualdo, con sede legale in Gualdo, Viale Vittorio Veneto n. 2, Codice fiscale 83002290431 e partita IVA 00287090435, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Giovanni Zavaglini;

premessso che

- i comuni di Sant'Angelo in Pontano, Gualdo, Penna San Giovanni e Monte San Martino sono soci della società COSMARI s.r.l., costituita per trasformazione del Consorzio Obbligatorio COSMARI, ai sensi dell'ex L.R. 28/99;
- il COSMARI ha assunto nei suddetti comuni fin dall'anno 2011 la gestione della raccolta cosiddetta porta a porta;
- lo stesso COSMARI ha avanzato ai comuni soci, tra i vari servizi offerti, una proposta per la gestione dei centri comunali di raccolta differenziata, essendo dette strutture organicamente inserite nella fase di raccolta dei rifiuti e quindi rientranti tra le possibili competenze delegabili dal comune a questa società, con presidio del personale per le ore concordate con i comuni, ad un costo predeterminato ed onnicomprensivo, assumendone la piena responsabilità organizzativa e gestionale;
- i comuni di Sant'Angelo in Pontano, Gualdo, Penna San Giovanni e Monte San Martino hanno manifestato l'intenzione, almeno nella fase iniziale, di affidare alla società COSMARI s.r.l. la gestione del nuovo centro di raccolta differenziata intercomunale realizzato in Sant'Angelo in Pontano (MC), località Passo Sant'Angelo;

- l'utilizzo del centro di raccolta intercomunale da parte di utenti di più comuni consente di razionalizzare le spese con benefici economici reciproci per tutti gli Enti;
- La società COSMARI s.r.l. quale ente gestore dell'isola ecologica predetta ritiene fattibile l'utilizzo del centro di raccolta da parte dei cittadini di tutti e quattro i comuni;
- il comune di Sant'Angelo in Pontano, con atto di Consiglio Comunale n... del .../.../2020, ha approvato la proposta di affidare alla società COSMARI s.r.l. la gestione del nuovo centro di raccolta, alle condizioni di cui alla presente convenzione;
- il comune di Gualdo, con atto di Consiglio Comunale n... del .../.../2020, ha approvato la proposta di affidare alla società COSMARI s.r.l. la gestione del nuovo centro di raccolta, alle condizioni di cui alla presente convenzione;
- il comune di Penna San Giovanni, con atto di Consiglio Comunale n... del/...../2020, ha approvato la proposta di affidare alla società COSMARI s.r.l. la gestione del nuovo centro di raccolta, alle condizioni di cui alla presente convenzione;
- il comune di Monte San Martino, con atto di Consiglio Comunale n... del .../.../2020, ha approvato la proposta di affidare alla società COSMARI s.r.l. la gestione del nuovo centro di raccolta, alle condizioni di cui alla presente convenzione;

rilevato che

- La definizione di Centro di Raccolta è da intendersi formalmente riferita alla definizione specifica di stazione ecologica: area attrezzata per il conferimento dei materiali per cui è fatto obbligo di raccolta differenziata, come riportata nel Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 99 del 22/12/2000;
- La natura giuridica e la disciplina del Centro di Raccolta sono delineate dalle Linee Guida emanate dalla Provincia di Macerata con deliberazione di Giunta Provinciale n. 561 del 07/11/2006 e successivamente dalla normativa statale di cui al D.M. 08/04/2008, emanata in attuazione dell'art. 183, lett. cc) del D.Lgs. n. 152/2006;
- Nei limiti di utilizzo e di gestione indicati nelle stesse Linee Guida e con la disciplina di allestimento, gestione ed accessi ivi indicata, il Centro di Raccolta non necessita di alcuna autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, non effettuandosi al suo interno alcuna operazione di recupero e/o smaltimento dei rifiuti riconducibili alle operazioni definite dagli allegati "B" e "C" della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, per cui il Centro assume nella fattispecie la funzione di una struttura adibita alla mera fase di raccolta di diretta competenza comunale;
- Che il comune di Sant'Angelo in Pontano, ai fini di quanto sopra, si impegna a rilasciare, preventivamente all'avvio della gestione, tutte le

autorizzazioni di legge previste dal suddetto D.M., sia in relazione alla realizzazione delle opere che per gli scarichi idrici;

- Possono essere raccolte nel Centro, conferite dai soggetti abilitati all'accesso di cui appresso, esclusivamente le tipologie di rifiuti indicate al punto 4.2 dell'allegato I del DM 8 Aprile 2008, nonché tutti i rifiuti di competenza del servizio pubblico di raccolta o previsti dai programmi di sviluppo della raccolta differenziata dell'ATO n. 3;
- Sono autorizzati a conferire rifiuti presso il Centro solo i seguenti soggetti:
 - a) i cittadini residenti o proprietari e/o locatari di abitazioni insistenti nel territorio dei Comuni di Sant'Angelo in Pontano, Gualdo, Penna San Giovanni e Monte San Martino, per quanto riguarda le utenze domestiche;
 - b) i titolari di utenze non domestiche con sede nel territorio dei Comuni di Sant'Angelo in Pontano, Gualdo, Penna San Giovanni e Monte San Martino, limitatamente ai rifiuti assimilati agli urbani o che provengono dall'applicazione di speciali normative a carattere generale (es. RAEE);
 - c) i gestori del pubblico servizio di raccolta per le operazioni di conferimento dai mezzi satellite di raccolta domiciliare ai container o mezzi di maggiore capienza, con eventuale riduzione volumetrica, per il trasporto definitivo ai centri di recupero e di trattamento, o anche per la sola sosta temporanea finalizzata alla razionalizzazione dei trasporti medesimi, purché siano escluse operazioni che possano configurarsi come smaltimento o recupero ai sensi degli allegati al D.Lgs. n. 152/2006;
- Nel Centro è assolutamente vietato:
 - a) depositare rifiuti organici o rifiuti solidi urbani indifferenziati (salvo che non provengano dall'attuazione di programmi consortili di raccolta differenziata domiciliare);
 - b) depositare qualunque tipologia di rifiuto non prevista nelle norme e dai regolamenti comunali;
 - c) scaricare rifiuti con modalità diverse da quelle prescritte e senza ottemperare agli obblighi imposti all'utente (ad esempio fuori dai contenitori, in spazio o contenitore predisposto per tipo di rifiuto diverso da quello conferito, senza differenziare il rifiuto, etc.);
 - d) rovistare nei contenitori e tra i rifiuti di ogni genere o prelevare materiale, salvo che dal servizio consortile o da soggetti autorizzati;
 - e) conferire, da parte di utenze non domestiche, rifiuti provenienti da lavorazioni industriali ed artigianali non assimilati;

- f) scaricare, da parte di chiunque, rifiuti di qualunque genere fuori dalla recinzione dell'isola;
- g) sostare nell'isola ecologica oltre il tempo necessario allo scarico e conferimento dei rifiuti;

**tutto ciò premesso e rilevato
si stipula quanto segue:**

1. le premesse e il rilevato costituiscono parte essenziale ed integrante del presente atto;
2. i comuni di Sant'Angelo in Pontano, Gualdo, Penna San Giovanni e Monte San Martino affidano al COSMARI la gestione del nuovo centro di raccolta differenziata intercomunale sito in Sant'Angelo in Pontano (MC), località Passo Sant'Angelo, alle condizioni di cui al presente atto;
3. Nel centro di raccolta possono conferire:
 - a) i cittadini residenti o proprietari e/o locatari di abitazioni insistenti nel territorio dei Comuni di Sant'Angelo in Pontano, Gualdo, Penna San Giovanni e Monte San Martino, per quanto riguarda le utenze domestiche;
 - b) i titolari di utenze non domestiche con sede nel territorio dei Comuni di Sant'Angelo in Pontano, Gualdo, Penna San Giovanni e Monte San Martino limitatamente ai rifiuti assimilati agli urbani o che provengono dall'applicazione di speciali normative a carattere generale (es. RAEE);
4. La presente convenzione è valida dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2023, con possibilità di proroga espressa dalle parti in forma scritta con appositi provvedimenti per successivi periodi;
5. il COSMARI assume la gestione del centro di raccolta impegnandosi a:
 - Garantire l'apertura e il presidio del centro per n. 6 ore settimanali (il mercoledì pomeriggio dalle ore 16,30 alle ore 19,00 e il sabato mattina, dalle ore 9,00 alle ore 12,30) con personale in propria disponibilità al costo indicato al punto 14 della presente. Il Comune Capofila (Sant'Angelo in Pontano), in base alle esigenze, con apposita comunicazione scritta potrà richiedere alla società la variazione degli orari di apertura del centro;
 - Gestire il Centro con gli obblighi e le prescrizioni di cui al presente atto, curandone la pulizia ed il decoro (compresa la manutenzione ordinaria, salvo il caso ciò non comporti interventi di ditte esterne);
 - Registrare in proprio il centro presso il CdC (centro di coordinamento RAEE);
 - Assunzione in proprio di ogni responsabilità gestionale e normativa dello stesso e tutte le incombenze gestionali che la norma assegna ai gestori;
 - Garantire che l'accesso sia limitato ai soggetti abilitati di cui in premessa, assicurare il conferimento dei rifiuti in maniera ordinata e assicurare sempre e comunque la migliore separazione dei rifiuti conferiti per tipologie omogenee;
 - Effettuare la gestione effettuando le registrazioni, le compilazioni di moduli e di registri, il controllo e l'identificazione dei soggetti conferenti e quant'altro imposto dalla normativa;

- Provvedere a tutte le incombenze che la norma sulla gestione dei Centri impone, comprese quelle previste per i RAEE, provvedendo a tutte le comunicazioni e denunce annuali prescritte, mallevando in proposito il comune da ogni incombenza in proposito;
 - Organizzare i ritiri e gli svuotamenti dei materiali dal centro in modo da evitare accumuli o depositi incontrollati al suo interno;
 - Garantire l'accesso al Centro ai soli soggetti ammessi e alle tipologie espressamente indicate di cui in premessa e nel rilevato al presente atto;
 - Assicurarsi che tutti i rifiuti devono essere conferiti ai contenitori di raccolta all'interno del Centro da parte dei soggetti ammessi, essendo esclusa ogni possibilità di facchinaggio o di movimentazione manuale degli stessi da parte del personale presente;
 - Al rispetto delle seguenti condizioni di accesso al Centro:
 - L'accesso con automezzi all'interno dell'isola ecologica è in genere consentito ad un massimo di due utenti contemporaneamente per non creare eccessivo affollamento e un più tranquillo e corretto controllo delle operazioni di scarico. Qualora gli operatori del servizio ne ravvisino la necessità è loro facoltà di impedire o concedere l'accesso ad un numero di veicoli diverso da quello indicato;
 - L'accesso all'utenza è consentito solo durante gli orari ed i giorni stabiliti per l'apertura del Centro. L'accesso fuori dai giorni ed orari prestabiliti è permesso esclusivamente agli operatori del servizio o per motivi di interesse pubblico;
 - Il COSMARI si riserva, mediante i propri operatori, di modificare le condizioni in relazione a fatti che possono causare possibili inadempienze in riferimento alla corretta disciplina nella gestione dei rifiuti o all'integrità della struttura;
 - Tutte le condizioni e prescrizioni di conferimento saranno portate a conoscenza dell'utenza mediante avvisi all'interno del Centro;
 - ad assicurarsi che i soggetti ammessi al Centro si assumano l'impegno a rispettare tutte le condizioni e le prescrizioni dettate per la corretta gestione del centro, nonché delle eventuali osservazioni ed i consigli impartiti dal personale presente;
 - il personale della suddetta società presente nel Centro è obbligato alla verifica dell'identità dei soggetti conferenti e della tipologia dei rifiuti conferiti, effettuando, dove necessario, la loro registrazione con sistemi automatici di rilevazione, sia ai fini tariffari che statistici, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza;
 - a segnalare al comune eventuali illeciti commessi dall'utenza, ai fini dell'applicazione delle sanzioni di legge.
7. i comuni di Sant'Angelo in Pontano, Gualdo, Penna San Giovanni e Monte San Martino consegnano alla società Cosmari srl il Centro, individuato nella planimetria allegata, comprensivo delle strutture ed attrezzature indicate

nell'allegato elenco, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. Resta comunque la piena facoltà degli uffici tecnici comunali e delle rispettive amministrazioni di visionare in qualsiasi momento lo svolgimento delle attività dell'isola ecologica e lo stato degli immobili.

8. il comune di Sant'Angelo in Pontano, in qualità di Ente capofila per la realizzazione della struttura, assicura e dichiara la piena conformità della struttura stessa in questione per l'uso a cui è destinata, in riferimento alla normativa specifica (D.M. 8 Aprile 2008 e successivi) e consegna, contestualmente alla stipula della presente, copia delle conformità dell'impianto elettrico, dell'agibilità del box uffici, ovvero rilascia in proposito autodichiarazione del possesso delle suddette conformità;
9. eventuali opere necessarie per la messa a norma del centro rispetto alle previsioni di legge e di sicurezza che dovessero rivelarsi necessarie, saranno proposte dalla società COSMARI al comune di Sant'Angelo in Pontano, in quanto Ente capofila individuato tramite apposita Convenzione stipulata in data tra i comuni, anche per quanto riguarda la manutenzione straordinaria del centro e quella ordinaria che non può essere effettuata dal personale di presidio, che provvederà a realizzarle. Sono pertanto a carico dei comuni gli oneri relativi a tutte le spese di cui al presente punto;
10. rimangono, altresì, a totale carico dei Comuni i seguenti oneri: l'intestazione dei contratti di fornitura di tutte le utenze; la fornitura e i consumi di energia elettrica, di acqua per servizi igienici e per lavaggio di strutture ed aree, nonché di eventuali materiali di consumo per riscaldamento; le manutenzioni straordinarie su tutte le attrezzature e le strutture concesse in uso, salvo che gli interventi non siano conseguenti a cattivo uso o ad imperizia del personale consortile; le manutenzioni ordinarie che non possono essere effettuate dal personale di presidio; le verifiche periodiche di legge sugli impianti (impianti elettrici e di messa a terra, quadri, ecc.), lo smaltimento dei fanghi della fossa settica; detti oneri sono a carico dei comuni di Sant'Angelo in Pontano, Gualdo, Penna San Giovanni e Monte San Martino, rispettivamente nella percentuale del 34,96 %, del 19,82 %, del 26,48% e del 18,74%, dette percentuali saranno aggiornate ogni 3 anni e comunicate al Cosmari;
Le spese per la gestione, lo smaltimento ed il trasporto dei rifiuti saranno a carico di ciascun comune nella stessa percentuale sopra indicata. Il COSMARI provvederà a fatturare a ciascun comune le spese di propria competenza. I costi di smaltimento, trasporto e trattamento dei rifiuti raccolti nel centro sono definiti a livello di tariffe ATA.
11. Il COSMARI ha la facoltà di sciogliere anzitempo la presente convenzione se i comuni non dovessero provvedere in un tempo ragionevole ad ottemperare alle incombenze di cui al punto 9, con conseguente chiusura del centro di raccolta.
12. il COSMARI garantisce il pieno rispetto della normativa sulla corretta gestione dei rifiuti, mallevando i comuni di Sant'Angelo in Pontano, Gualdo,

- Penna San Giovanni e Monte San Martino da ogni responsabilità per inadempienza in merito;
13. parimenti il COSMARI si assume l'onere e la responsabilità della sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 nella gestione del Centro e verso i soggetti ammessi in esso: formazione, prescrizioni, aggiornamento, conformità delle attrezzature di raccolta di proprie del COSMARI, mallevando il comune di Sant'Angelo in Pontano, Gualdo, Penna San Giovanni e Monte San Martino da ogni responsabilità in merito, anche verso ditte terze incaricate di pubblico servizio ammesse al Centro;
 14. Per tutte le incombenze gestionali del centro compreso il personale e la manutenzione ordinaria dello stesso, i comuni di Sant'Angelo in Pontano, Gualdo, Penna San Giovanni e Monte San Martino riconoscono al COSMARI il compenso orario tratto dal tariffario ATA che risulta pari ad Euro 25,00/ora oltre IVA 10% per gli orari sopra indicati. A seguito dell'entrata in vigore della disciplina tariffaria ARERA, detto corrispettivo confluirà nel PEF del 2021, in quota parte per i vari comuni, pertanto la relativa fatturazione da parte di COSMARI avverrà successivamente alla presa d'atto, in sede di approvazione del bilancio preventivo 2021, del PEF 2021 redatto da ATA 3.
 15. Il presente contratto è vincolante dalla sua sottoscrizione e, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 1321/86 e s.m.i., sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico del richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

IL COSMARI
PONTANO

Graziano Ciurlanti

IL COMUNE DI SANT'ANGELO IN

Vanda Broglia

IL COMUNE DI GUALDO
GIOVANNI

Giovanni Zavaglini

IL COMUNE DI PENNA SAN

Stefano Burocchi

IL COMUNE DI MONTE SAN MARTINO

Matteo Pompei

E' fatta salva la lettura e la definitiva approvazione del presente verbale nella prossima seduta.-

IL PRESIDENTE
F.to POMPEI MATTEO

IL SEGRETARIO
F.to ERCOLI PASQUALE

Prot. N. 3470

li, 13/10/2020

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario
F.to ERCOLI PASQUALE

E` copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, li 13/10/2020

Il Segretario
ERCOLI PASQUALE

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva il 02/10/2020

- [] in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune
dal al senza reclami;
- [x] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000, n.267.

Il Segretario
F.to ERCOLI PASQUALE